

PRESENTAZIONE

UNA PERLA DI ELABORAZIONE GIURIDICA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO (SEZIONE LAVORO) SU UNA
INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

UILTuCS – Esimio Dottore è pronto a darci un giudizio sulla sentenza appresso pubblicata, emessa dalla Corte d'Appello di Torino Sezione Lavoro?

DOTT. ULPIANO – Non sarà semplice spiegare il senso di alcuni pronunciamenti, che francamente negano una evidente realtà, ma ci proveremo.

UILTuCS – Dottore, non sarà che la sentenza risenta del fatto che i potenziali beneficiari sono qualche centinaio nella città metropolitana di Torino e qualche migliaio in Italia?

DOTT. ULPIANO – Certamente sì! E' innegabile che il perimetro nel quale ha effetto la sentenza la condiziona se non addirittura la determina.

UILTuCS – Questo sempre in nome della dipendenza dei Giudici esclusivamente dalla legge e dalla loro indipendenza dall'economia.

DOTT. ULPIANO – Cosa dovrei risponderle?

LA SENTENZA

QUESTA PRIMA PARTE RIASSUME LE POSIZIONI DELLE PARTI E LA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE HA VISTO VINCENTE LA LAVORATRICE E SOCCOMBENTE L'AZIENDA.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 258/2020 R.G.L. promossa da:

LAVORATRICE APPELLATA

Oggetto: categoria e qualifica.

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 17.7.2020

Per l'appellata:

come da memoria difensiva depositata in data 4.11.2020

FATTI DI CAUSA

ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Torino chiedendo di accertare lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di suo inquadramento (sesto livello super CCNL Turismo 2010-parte Pubblici Esercizi/mense aziendali, poi integralmente riportato nel CCNL Ristorazione e pubblici servizi 2018, mansioni di addetta al servizio mensa), inquadrabili nel terzo livello o in subordine nel quarto livello, e quindi di condannare la convenuta ad inquadrarla nel livello superiore a decorrere dal 1°9.2013, o quantomeno dal 1°12.2013, e a corrisponderle le differenze retributive da detta data al 31.3.2019, con riserva di agire con separato giudizio per il recupero delle differenze retributive maturate da aprile 2019 alla data del corretto inquadramento.

A supporto della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di svolgere sin dal 2005 (alle dipendenze, sino al subentro di nell'appalto con il Comune di Torino, di

e successivamente alle dipendenze della convenuta), compiti di referente, distinguendosi così le sue mansioni da quelle delle altre addette al servizio mensa.

La convenuta ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.

Il Tribunale, esperito senza esito il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'escussione di testimoni, con sentenza n. 391/2020 pubblicata il 17.6.2020 ha accertato lo svolgimento di mansioni superiori, inquadrabili nel quarto livello CCNL, a decorrere dall'assunzione ed ha condannato la convenuta ad inquadrare la ricorrente in detto livello a decorrere dal 1°.12.2013 e a pagarle le differenze retributive per le mansioni superiori svolte sino al 31.3.2019, pari a € 4.149,81, e ad accantonare a titolo di t.f.r. l'ulteriore importo di € 307,36.

Propone appello ; resiste l'appellata.

All'udienza del 10.2.2021 (tenuta, su istanza congiunta delle parti, con la modalità della trattazione da remoto ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 e dell'art. 23 D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020), all'esito della discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha accolto la domanda svolta dalla ricorrente in via subordinata, di accertamento dello svolgimento di mansioni inquadrabili nel quarto livello CCNL, per le seguenti ragioni:

-secondo il contratto individuale di lavoro del 1°.9.2013 la ricorrente svolge, presso l'istituto comprensivo

a Torino, mansioni di addetta al servizio mensa, inquadrata nel sesto livello super CCNL Turismo 2010 - parte Pubblici Esercizi/mense aziendali (poi CCNL Ristorazione e pubblici esercizi 2018) con orario di lavoro, parziale verticale misto, di 20 ore settimanali, dalle 10.30 alle 15, da lunedì a venerdì;

-secondo la declaratoria contenuta nel contratto collettivo di riferimento, sono inquadrati nel livello sesto super *“i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, che eseguono lavori di normale complessità”* tra cui l’addetto servizi mensa, *“intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazione e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore”*;

-dall’istruttoria orale è emerso che la ricorrente svolge in concreto compiti diversi rispetto a quelli sopra indicati e non limitati ad incarichi di normale complessità inerenti la preparazione e la distribuzione del cibo o la pulizia dei locali e delle attrezzature;

-in particolare, è provato che la ricorrente svolge un ruolo di coordinatrice rispetto agli altri lavoratori e che ha il compito di confrontarsi con soggetti terzi rispetto alla compagine aziendale (dirigente scolastico, insegnanti, Comune, Camera di Commercio) e che ella rappresenta il punto di riferimento anche

per l'azienda, in particolare per le dipendenti che svolgono il ruolo di "ispettrice";

-dette mansioni non sono inquadrabili nel terzo livello CCNL (richiesto in via principale dalla ricorrente), ma nel quarto livello, in cui sono inquadrati *"i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite"*;

-sussistono infatti entrambi i presupposti contenuti nella declaratoria, ovvero la *"preposizione a gruppi operativi"*, poiché la ricorrente coordina, organizza e sovrintende il lavoro dei colleghi nella preparazione e distribuzione dei pasti, e *"l'autonomia esecutiva"*, in quanto la ricorrente prende decisioni in merito allo svolgimento del servizio mensa, risolve eventuali problemi di immediata rilevanza e di gestione non complessi, si raffronta con le ispettrici, il dirigente scolastico, le insegnanti, gli altri dipendenti, la Camera di Commercio e l'A.S.L., mentre il ruolo di coordinamento e raccordo, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, non è svolto dalle ispettrici, in quanto queste si recano presso l'istituto scolastico in modo del tutto sporadico avendo ciascuna di esse assegnato un gran numero di plessi scolastici da seguire;

-è irrilevante la mancanza di un provvedimento formale da parte della convenuta, avendo rilievo esclusivamente l'effettivo svolgimento delle mansioni;

-è provato lo svolgimento delle mansioni superiori a decorrere dall'assunzione da parte di _____ in data 1°.9.2013, con conseguente spettanza da tale data delle differenze retributive e dell'accantonamento dell'ulteriore somma a titolo di t.f.r., e pertanto, ai sensi dell'art. 38 del CCNL, l'inquadramento nel quarto livello spetta con decorrenza 1°.12.2013.

L'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato il materiale istruttorio, non essendo da esso emerso che l'appellata svolga le mansioni elencate nel ricorso introduttivo, e che, inoltre, la motivazione della sentenza sia contraddittoria poiché, pur essendo state riferite in sede istruttoria soltanto alcune (4 o 5) delle numerose attività asseritamente svolte secondo le deduzioni dell'atto introduttivo, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova che l'appellata effettivamente svolga le mansioni descritte nel ricorso, tra l'altro contraddittoriamente escludendo che sia stato dimostrato che all'appellata sia attribuita la responsabilità del buon funzionamento del servizio, ossia che debba rispondere al datore di lavoro di eventuali disfunzioni.

Deduce inoltre che il Tribunale si sia basato più sulle valutazioni dei testimoni (alcuni dei quali da ritenere inattendibili) in merito al ruolo di coordinatrice svolto dall'appellata che su effettive circostanze di fatto, tenuto anche conto della semplicità della gestione organizzativa del plesso della _____ in cui non c'è cucina e in cui i pasti arrivano già pronti e contati sulla base dei rilievi informatici relativi al numero degli alunni presenti, e dove

quindi le addette al servizio mensa debbono soltanto effettuare la distribuzione del cibo, apparecchiando per i bambini.

Evidenzia l'irrilevanza del ruolo di referente che l'appellata ha, secondo le sue deduzioni, svolto a suo tempo nella vigenza dell'appalto tra il Comune e in quanto detta figura non è prevista nel nuovo capitolato, che regola l'appalto con e, del resto, nel verbale sindacale siglato in occasione del passaggio di appalto non vi è menzione di una possibile rivendicazione dell'appellata relativa ad un inquadramento superiore.

COMMENTO

Queste sopra esposte sono le motivazioni con le quali il Tribunale del Lavoro di Torino ha dato ragione alla Lavoratrice. Motivazioni queste disconosciute dalla Corte d'Appello che al contrario dà ragione all'Azienda e torto alla Lavoratrice per le ragioni che seguono.

L'appello è fondato.

Secondo la declaratoria del sesto livello super CCNL Turismo 2010 - parte Pubblici Esercizi/mense aziendali (poi CCNL Ristorazione e pubblici esercizi 2018): *“Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè: (...) – addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore”*.

Sono invece compresi nel quarto livello *“i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”*, tra cui il *“capo gruppo mensa”*.

Il quarto livello richiede pertanto sia un ruolo di coordinamento di un gruppo operativo che l'autonomia, seppure di tipo soltanto esecutivo.

Nel ricorso introduttivo l'odierna appellata ha collegato la rivendicazione relativa al livello superiore al ruolo di referente che ha dedotto di avere assunto, in forza di un ordine aziendale, sin dall'anno scolastico 2000/2001.

Tuttavia, come osservato dall'appellante, il ruolo di referente, previsto nel precedente capitolato (cfr. stralcio sub doc. 29 appellante, che, all'art. 12, prevede: *“Inoltre deve essere indicato il nominativo di un referente del centro di cottura, del magazzino, di ogni cucina e refettorio”*), non è più previsto in quello che regola l'appalto tra il Comune e (cfr. doc. 5 appellante).

E' quindi evidente che alcun ruolo formale di “referente” possa ritenersi attribuito alla lavoratrice dall'odierna appellante.

COMMENTO

UILTuCS – Da ciò che si legge appare che l'organigramma aziendale sia deciso dal committente invece che dall'azienda di cui la Lavoratrice è dipendente, ma come è possibile?

DOTT. ULPIANO – Beh sì, in effetti questa è una sciocchezza, anche perché se prima era prevista una referente dal capitolato d'appalto, anche se poi non è stata più prevista ma la referente è rimasta tale come figura professionale, nelle mansioni e nelle responsabilità a lei affidate, la previsione del capitolato non c'entra proprio niente. Semmai è utile alla Lavoratrice per dimostrare che una figura di responsabilità prevista in origine è stata mantenuta dall'azienda appaltatrice anche in seguito e che quindi tale figura è necessaria....ne ha mantenuta anche la dicitura “referente” parola non buttata lì a caso. Il capitolato non prevede alcuna figura gerarchica in capo all'azienda appaltatrice, ciò non toglie che queste esistano con il relativo livello professionale.

UILTuCS – Già, è come se non ci fosse un cliente di un supermercato che proferisce “mi chiami il Direttore”, colui che dirige il punto vendita diverrebbe inutile e perderebbe livello professionale e qualifica non essendo previsto dall’utenza.

DOTT. ULPIANO – Non giri il coltello nella piaga.

Né si può ritenere che la figura del “referente” coincida sostanzialmente con quella descritta nella declaratoria relativa al quarto livello, posto che il concetto di “referente” innanzi tutto rimanda ad un ruolo di preposizione formale che nella specie è pacificamente insussistente, e, in particolare, al ruolo di preposto a fare da raccordo tra l’azienda e il Comune.

Rilevante ai fini della sussunzione delle mansioni svolte dall’appellata nel livello superiore da lei rivendicato (quarto livello) è invece l’indagine circa le caratteristiche di dette mansioni, e, in particolare, se esse consistano nella preposizione a un gruppo operativo (nel caso di specie, il gruppo delle addette al servizio mensa) e presentino un’autonomia esecutiva, secondo la nozione contenuta nella declaratoria contrattuale.

Ebbene, l’istruttoria orale svolta non ha provato che l’appellata abbia alcuna autonomia, neppure di tipo esecutivo e, d’altra parte, l’asserito ruolo di coordinamento delle altre addette al servizio mensa dell’istituto scolastico (in numero di 5 o 6, come riferito da tutti i testi, e v. anche tabelle sull’organico complessivo e su quello giornaliero della scuola docc. 9 e 10 appellante), tenuto anche conto della semplicità delle attività ivi svolte dalle addette (di mera distribuzione dei pasti, non esistendo presso la scuola un centro di cottura, come del resto affermato dall’appellata nel corso dell’interrogatorio libero), è assolutamente marginale e quindi non prevalente rispetto alle mansioni tipiche del sesto livello super di inquadramento dell’appellata e rientranti nel profilo di addetta al servizio mensa.

UILTuCS – Ma...dottor Ulpiano, sono coscienti questi giudici che non devono attribuire la qualifica di amministratore delegato alla Lavoratrice, ma solo un 4 livello? Come si fa a dire che non ha un coordinamento nemmeno esecutivo una responsabile della refezione di plesso scolastico che deve controllare il lavoro di 5/6 addette mensa, sovrintendere alla distribuzione di centinaia di pasti a centinaia di bambini prestando attenzione a che sia rispettato l'igiene e le diete e che si rapporta con le autorità scolastiche ed a quelle esterne di controllo?

Che stupidaggine è dire che tanto è tutto molto semplice e preordinato; anche un presidente di Tribunale smista "semplicemente" le cause e i Giudici? Devono solo applicare "semplicemente" leggi scritte; quindi TUTTI AL LIVELLO 6S DEI PUBBLICI ESERCIZI.

Infine hanno letto i Giudici il Contratto, che individua le mansioni prevalenti in quelle più professionali e di responsabilità (per loro marginali) e non in quelle svolte in più tempo?

DOTT. ULPIANO – Non può pretendere, caro UILTuCS, che i giudici abbiano il tempo per leggere il contratto, il loro intuito è ben superiore a ciò che possono scrivere dei sindacalisti.

UILTuCS – Quindi vorrebbe dire che le sentenze sono delle intuizioni per dirla alla Sora Lella "annamo bene"

Molte delle affermazioni del personale della scuola sentito come teste

valutazioni: il teste ha dichiarato che la *per me ... è il punto di riferimento e potrei definirla la coordinatrice; ho visto la ricorrente svolgere una funzione di coordinamento dell'attività. Ci sono due mense in due locali adiacenti e ho visto che coordinava l'attività svolta indicando un po' come muoversi ai colleghi*"; sulle circostanze storiche il teste ha riferito "Non ho mai visto che svolgesse dei compiti a lei riservati", ma tuttavia ha riportato la sua valutazione: "ho sempre ritenuto che sovrintendesse le operazioni", anche con riferimento alle ispezioni del Comune (*"ritengo che il punto di riferimento sia la ricorrente"*). Analoghe affermazioni, di contenuto fortemente valutativo, hanno reso i testi

Anche le colleghe dell'appellata, addette al servizio mensa, hanno in gran parte riportato generiche valutazioni più che circostanze storiche, v. teste (‘‘Si sono sempre rivolti a lei dall’azienda per qualunque tipo di problema. ... Il preside si rivolge direttamente alla referente per qualsiasi cosa’’), senza descrivere concretamente il ruolo svolto dall’appellata.

Le circostanze oggettive riferite dal personale della scuola sentito come teste sono relative al rapporto tra l’appellata e la scuola: il dirigente scolastico o le insegnanti si rivolgono all’appellata per problemi relativi al servizio mensa, quali l’adattamento dell’orario, gli spostamenti delle classi da un refettorio all’altro, la sistemazione in un solo refettorio per assenze degli alunni, ecc..

Si tratta, peraltro, di variazioni minimali rispetto al dato sul numero di alunni presenti ai pasti, dato che viene comunicato dal Comune (v. teste ispettrice, che ha riferito che ogni mattina alle 10.00 l’impiegata scarica dal sito del Comune il numero di pasti richiesti e segnalati tramite tablet).

D’altra parte, le attività di coordinamento delle altre addette al servizio mensa, come da queste riferite (v. teste), sono assolutamente marginali, consistendo per lo più nella distribuzione delle addette nei due refettori, o a limitatissime indicazioni (come tagliare i limoni) su attività peraltro rientranti nelle mansioni dell’addetta al servizio mensa, come più oltre specificato.

Può peraltro ritenersi provato che le ispettrici (ciascuna delle quali segue un numero rilevante di istituti scolastici, presenziando fisicamente nelle varie scuole per un esiguo numero di volte, v. testi) si rivolgano all’appellata o siano da questa contattate nel caso di problemi insorti nell’istituto scolastico, anche perché l’appellata è la prima ad arrivare alla scuola (v. testi appena citate).

Più precisamente, l'appellata ha un orario superiore a quello delle altre addette al servizio mensa (orario, così come la turnazione, rimasto immutato a seguito del passaggio dell'appalto da a v. teste , responsabile di locale, come tale superiore gerarchica delle ispettrici) e quindi, arrivando per prima alla scuola, controlla la presenza di pane e frutta, la limpidezza dell'acqua e il funzionamento dell'attrezzatura (v. testi).

In ogni caso, non spetta all'appellata controllare l'abbigliamento delle altre addette al servizio mensa (pur avendo la teste addetta al servizio mensa, riferito che l'appellata effettua questi controlli), avendo al riguardo tutte ricevuto idonea formazione (v. testi).

Tutte le addette al servizio mensa ricevono infatti dettagliata formazione ed istruzione sulla procedura di somministrazione dei pasti nelle scuole (cfr. doc. 18 appellante, che descrive le procedure sul controllo dell'igiene, delle temperature, sulle diete speciali, ecc., e v., sub docc. 11 e 12 appellante, documentazione attestante la formazione del personale).

COMMENTO

UILTuCS – In questa parte della sentenza i giudici superano se stessi per negare l'evidenza, vero è che il loro argomentare ci appare come un arrampicarsi sui vetri:

- tutti i testi dicono che per questioni riguardanti la mensa si rivolgevano esclusivamente alla Lavoratrice e non alle sue colleghe, ma per i giudici sono semplici "valutazioni" dei testi, mica fatti reali (ohibò !!!!!!!);
- i giudici con loro semplici "valutazioni" aggiungono che la Lavoratrice è vero che assumeva decisioni, ma su fatti minimali, marginali come la gestione di una mensa; ma guarda un po' ammettono però che queste decisioni erano assunte dalla Lavoratrice e non da altro personale della mensa;
- i giudici rilevano che il lavoro in mensa era talmente semplice e preordinato che le ispettrici poche volte si recavano nei plessi scolastici; mi chiedo....come mai i giudici non hanno invece anche tenuto conto che se le ispettrici non avevano bisogno di recarsi nella mensa del plesso scolastico è perché in tale mensa esiste una responsabile che è la referente?
- i giudici ritengono che la Lavoratrice ha le mansioni per le quali si richiede il 4 livello ed è referente solo perché ha un orario di lavoro superiore alle colleghe e non che ha un orario superiore proprio perché è referente e svolge mansioni di coordinamento, controllo e di responsabilità;
- infine i giudici rassicurano che tutte le addette mensa hanno ricevuto una formazione tale da non aver bisogno di un coordinamento e controllo; quindi questo significa che in ogni azienda in cui i

lavoratori ricevono la formazione per svolgere il proprio lavoro, non ci sarà bisogno di capi o di figure di maggiore responsabilità (!!!)

DOTT. ULPIANO – Certo che in una declaratoria di 7 livelli occorre considerare che si richiede il 4 livello e quindi il giudizio dovrebbe riferirsi al valore della richiesta e non in termini assoluti.

Del resto, l'attività dell'addetto ai servizi mensa consiste, secondo la declaratoria del sesto livello super, oltre che nella partecipazione alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina (attività nella specie non svolta, trattandosi di un centro di distribuzione e non di cottura), nella loro distribuzione e nelle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzatura della mensa.

Il fatto che l'appellata, arrivando a scuola prima delle altre addette al servizio mensa, si occupi in maggior misura rispetto alle altre colleghe della pulizia, del riordino dei locali, delle dotazioni e delle attrezzature, non distingue queste attività (né le rende maggiormente qualificanti) da quella di distribuzione dei cibi, trattandosi, comunque, di mansioni rientranti tutte nel profilo dell'addetto servizi mensa, per le quali le lavoratrici così inquadrare sono formate (v. doc. 18 appellante già citato).

Si deve inoltre osservare che l'appellata non è, in realtà, l'unica addetta alla scuola a cui le ispettrici si rivolgono, si veda sul punto la testimonianza dell'ispettrice , che ha riferito di avere contatti con qualunque addetta mensa, anche in dipendenza dell'orario delle lavoratrici: infatti, alla mattina sente la , mentre al pomeriggio la o la ..

Ciò a dimostrazione del fatto che le addette al servizio mensa svolgono in realtà tutte le stesse mansioni e sono tutte ugualmente competenti sulle questioni relative alla mensa, sulle quali possono interloquire con le superiori gerarchiche (le ispettrici).

Le variazioni dell'orario delle addette al servizio mensa vengono autorizzate dalle ispettrici, che provvedono anche alle sostituzioni e ricevono le comunicazioni per ritardi e assenze (v. testi , , , ma v. anche teste , addetta al servizio mensa), limitandosi l'appellata soltanto alla segnalazione all'ispettrice di un'improvvisa esigenza, rispetto alla quale provvede comunque l'ispettrice, per esempio autorizzando ore di lavoro straordinario (v. teste).

In ogni caso, pur essendo le addette al servizio mensa il primo riferimento per il dirigente scolastico, quest'ultimo si rivolge alle ispettrici quando occorre prendere decisioni che coinvolgono l'organizzazione del servizio (v. teste).

E' poi emerso che la non ha individuato, tra le addette al servizio mensa, una incaricata di rappresentarla nella scuola e di ricevere i pasti, ma che le varie addette si accordano tra di loro in tal senso (v. teste).

Dall'istruttoria risulta che l'appellata comunica per telefono all'ispettrice l'esistenza di un problema e che, se questo non può essere risolto dall'ispettrice in via telefonica, quest'ultima effettua un sopralluogo nella scuola (v. teste , la quale ha peraltro aggiunto che nel caso di problemi gravi viene contattata

direttamente dal dirigente scolastico, come accaduto in occasione del crollo di parte del soffitto della scuola).

COMMENTO

UILTuCS – allora Dottore, qui i giudici ci dicono che le ispettrici nell'orario in cui manca la Lavoratrice si rivolgono ad altre sue colleghe, per provare che in fondo sono tutte a pari professionalità e responsabilità.

DOTT. ULPIANO – ma questo non prova assolutamente una condizione paritaria tra la referente ed il resto del personale; è invece provato che usualmente le mansioni di maggiore professionalità, controllo e responsabilità sono affidate alla Lavoratrice, poi è ovvio che se questa non c'è gioco forza bisogna rivolgersi a qualcuna presente. Torniamo al caso di un Ipermercato, se manca il direttore interviene chi ne fa le veci, ma ciò non toglie nulla al riconoscimento del titolare della direzione.

UILTuCS – però i giudici ci dicono che se ci sono gravi problemi, persino l'autorità scolastica contatta l'ispettrice essendo insufficiente la presenza della referente.

DOTT. ULPIANO – perbacco, per provare quello che lei dice i giudici hanno dovuto far riferimento al CROLLO DI PARTE DEL SOFFITTO DELLA SCUOLA, ci mancherebbe pure che per eventi simili tocchi alla referente intervenire. Si sta chiedendo il 4 livello per la referente mica la dirigenza, in casi come quello citato persino l'ispettrice sarebbe insufficiente.

All'esito dell'istruttoria orale non è quindi emersa in capo all'appellata alcuna autonomia, neppure meramente esecutiva. Il ruolo di raccordo tra le addette al servizio mensa e l'azienda non presenta infatti alcun aspetto decisionale: l'appellata si limita a rilevare le esigenze delle addette mensa presso la scuola e a riportarle alle ispettrici, e sono poi queste ultime ad adottare le decisioni, sia per quanto attiene il personale (per esempio in materia di assenze, straordinari, ecc.) che per problematiche relative alla gestione del servizio (come nell'occasione del crollo del soffitto).

Del resto, le ispettrici sono tutte inquadrare nel quarto livello (v. doc. 7 appellante), proprio quello rivendicato dall'appellata.

Costoro, a differenza dell'appellata, coordinano effettivamente i lavoratori dislocati nelle mense dei vari plessi scolastici ed assumono tutte le decisioni necessarie per far fronte alle varie problematiche organizzative che si presentano durante l'esecuzione del servizio, segnalate dal personale scolastico o dalle addette al servizio mensa e in particolare dall'appellata.

Anche la sottoscrizione di verbali di ispezioni del Comune da parte dell'appellata non è indicativa di alcun ruolo di coordinamento né di autonomia esecutiva, e la circostanza che i funzionari del Comune si rivolgano soprattutto all'appellata è riconducibile al fatto che già la conoscono (v. teste), verosimilmente in forza del ruolo di referente svolto durante la precedente gestione ..

Del resto, l'appellata si limita a sottoscrivere il verbale dell'ispezione, mentre le eventuali osservazioni sulla qualità del servizio riscontrato nel corso dell'ispezione vengono inviate alla responsabile di locale e all'assicuratore qualità (v. teste).

L'atto materiale di ricezione del verbale non ha evidentemente alcuna implicazione a livello di rappresentanza dell'azienda nell'ambito dell'ispezione.

COMMENTO

UILTuCS – in questa parte i giudici dicono che se le ispettrici sono al 4 livello come potrebbero le referenti essere di pari livello?

DOTT. ULPIANO – che discorsi sono? Le ispettrici se sono di 4 livello sono anche loro sotto inquadrate. Con questo ragionamento basta mettere ad un livello basso una figura apicale per giustificare livelli inferiori a tutti gli altri lavoratori a prescindere dalla loro professionalità e responsabilità. Questo è un ragionamento infantile e dagli effetti obbrobriosi. Un invito alle imprese a infischiarne del contratto e risparmiare sull'inquadramento dei lavoratori.

UILTuCS – e la sottoscrizione per conto dell'azienda del verbale di ispezione del Comune e delle altre Autorità da parte della referente considerato una mera formalità ricettiva compiuta da una addetta (la referente) solo perché conosciuta dagli ispettori?

DOTT. ULPIANO – Ah Ah Ah, beh se l'ispettore del Comune trovasse sua zia a lavorare in mensa, le farebbe firmare il verbale vista la buona conoscenza tra di loro. Poi se è una mera formalità per quale motivo i verbali ispettivi sono tutti firmati dalla referente? Possibile che nessun'altra addetta mensa passa da quelle parti all'atto dell'ispezione?

UILTuCS – si però se si riscontrano problemi gravi sul servizio e sulla qualità dei prodotti la segnalazione viene inviata ad una responsabile aziendale superiore alla referente.

DOTT. ULPIANO – ci risiamo, la referente ha una responsabilità rapportata ad un capo mensa non ad un responsabile dell'intera azienda dal quale dipende la qualità dei cibi ed il format dell'impostazione del servizio di distribuzione dei pasti.

Le attività di coordinamento delle altre addette al servizio mensa sono poi assolutamente marginali, anche in considerazione della semplicità dell'organizzazione del servizio mensa (consistente, come già evidenziato, nella distribuzione di cibo già cucinato in un centro di cottura esterno alla scuola), e come tali non prevalenti dal punto di vista qualitativo rispetto alle mansioni di addetta al servizio mensa svolte dall'appellata né maggiormente qualificanti sotto il profilo qualitativo rispetto a queste ultime: come già osservato, da una parte tutta l'attività inerente alla distribuzione dei cibi e le attività ad essa funzionali (pulizia, riordino, ecc.) sono tipiche del sesto livello super e in particolare del profilo di addetto servizi mensa, e, dall'altra, esse sono molto semplici, risolvendosi nella distribuzione delle addette (in numero di 6) nei due refettori, e in minimali variazioni relative agli orari e al numero dei pasti rispetto a quanto stabilito dal Comune e comunicato quotidianamente a .

Tutto ciò, a fronte del coordinamento svolto dalle ispettrici, in particolare in ordine agli orari e alle assenze delle addette al servizio mensa.

Non possono quindi ritenersi sussistenti, né tantomeno prevalenti rispetto ai tratti caratteristici del sesto livello super, i presupposti per l'inquadramento nel quarto livello, dell'autonomia esecutiva e della preposizione a gruppi operativi.

L'appello deve pertanto essere accolto.

COMMENTO

UILTuCS – questo è il sunto conclusivo, dove si minimizzano, banalizzandole, la professionalità, le mansioni eseguite e le responsabilità. Infatti, concludono i giudici, che la referente è come tutte le altre addette mensa, chissà perché se così è, l'azienda continua a definirla referente e si rapporta con lei, ah già, è solo un modo di dire e poi perché fa più ore delle altre. Che ne dice Dottore?

DOTT. ULPIANO – una parola: SCANDALOSO.

UILTuCS – ora la parola è rimessa ai giudici di Cassazione, solo per questo non invitiamo le referenti a comportarsi al pari delle colleghe, così ai cittadini renderebbero conto i giudici del disservizio provocato nel fornire cibo ai bambini delle scuole.

DOTT. ULPIANO – sì ma anche le aziende non riconoscono le giuste professionalità approfittando dei lavoratori sotto inquadrandoli massimizzando il profitto inapplicando i contratti.

UILTuCS – le aziende fanno il loro mestiere; dimentichiamoci il ruolo sociale che dovrebbero svolgere, per loro il profitto è innanzi a tutto, poi finché trovano giudici che danno loro una mano legittimando questa loro politica, facendo dei contratti carta straccia, perché non dovrebbero approfittarne?

CONCLUSIONI: QUELLE ESPRESSE DA UILTuCS E DAL DOTT. ULPIANO SONO SEMPLICI "VALUTAZIONI" E NON CERTO GIUDIZI SULL'OPERATO DEI GIUDICI DI CUI BISOGNA AVERE SEMPRE FIDUCIA.